



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica
OO PP di interesse strategico regionale

Alla c.a.

Società Agricola Poliziana Srl.

IWG srl

e p.c.

Comune di Montepulciano

Provincia di Siena

Unione di Comuni Valdichiana Senese

Comune di Castiglion del Lago (PG)

Provincia di Perugia

Regione Umbria – *Sez. Valutazione Impatto Ambientale*

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le
province di Siena, Grosseto e Arezzo

Autorità di Bacino Distr. App. Sett. – *bacino Arno*

ARPAT - *Settore VIA-VAS – Dip. di Siena*

ASL Toscana sud-est – *Dip. Prev. Valdichiana Senese*

IRPET

Autorità idrica Toscana – *Conf. Terr. 4 Alto Valdarno*

Nuove Acque S.p.A

Comando provinciale dei Vigili del fuoco

Min. Sviluppo economico - *Ispettorato Territoriale per la
Toscana*

REGIONE TOSCANA

Direzione Ambiente ed Energia

Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti

Settore tutela della natura e del mare

Settore Servizi Pubblici Locali, energia e inquinamenti

Direzione Difesa del suolo e protezione civile

Settore Genio Civile Valdarno Superiore

Settore Tutela dell'acqua e Costa

Direzione Politiche mobilità, infrastrutture e TPL

Settore Programmazione Viabilità

Direzione Agricoltura e sviluppo rurale

Settore Forestazione. Usi civici. Agroambiente

Settore Attività sostegno FEASR. sostegno allo sviluppo delle
attività agricole

Direzione Urbanistica

Settore Pianificazione del Territorio

Settore tutela riqualificazione e valorizzazione del paesaggio



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

*Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica
OO PP di interesse strategico regionale*

OGGETTO: PAUR ex Dlgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, relativo al “Progetto per il recupero di parea organica mediante produzione di biogas per la produzione di energia elettrica e termica”, ubicato in Loc. Fornacelle S.P 454 km 12, nel Comune di Montepulciano (SI). Proponente: Società Agricola Poliziana Srl. - **Richiesta integrazioni e chiarimenti.**

In riferimento al procedimento in oggetto, avviato in data 24/02/2021, a seguito dell'istanza del proponente pervenuta al protocollo regionale n. 0435445 del 14/12/2021 e completata formalmente in data 19/02/2021, in relazione all'esame della documentazione presentata dal proponente, dei pareri e dei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati è emersa la necessità che gli elaborati presentati a corredo dell'istanza siano completati ed integrati, ai sensi dell'art. 27-bis comma 5 del D.Lgs. 152/2006, relativamente a quanto di seguito riportato.

Si premette che tutti gli elaborati grafici e cartografici da presentarsi devono avere le seguenti caratteristiche:

- base topografica completa ed aggiornata;
- scala adeguata al tematismo da rappresentare;
- legenda leggibile e completa di tutti gli elementi rappresentati nella tavola;
- indicazione delle fonti da cui è tratta la cartografia, ovvero indicazione che si tratta di elaborazione originale.

ASPETTI PROGRAMMATICI:

1. si chiede di chiarire la coerenza dell'intervento proposto con le norme del Piano Regionale di gestione dei rifiuti e Bonifica dei siti inquinati (PRB), in quanto l'impianto ricadrebbe in area sulla quale insistono vincoli e condizioni comprese fra i criteri escludenti stabiliti dal PRB;

ASPETTI AMBIENTALI:

in merito alla **componente Atmosfera**, il proponente deve:

2. aggiornare il quadro attuale dello stato della qualità dell'aria della Zona Valdarno aretino e Valdichiana (stazione Ar-Acropoli) all'anno 2019 o a dati più recenti se disponibili;
3. verificare la presenza di eventuali refusi al paragrafo 1.2.1 della Valutazione di Impatto Ambientale;
4. presentare i risultati delle simulazioni modellistiche delle ricadute delle emissioni odorigene oltre che nella forma grafica mediante mappa e livelli olfattometrici anche tramite forma tabellare, mostrando nel dettaglio la ricaduta delle emissioni per ogni recettore sensibile;
5. per gli edifici di servizio dell'impianto, valutare soluzioni di produzione di acqua calda che non comportino emissioni in atmosfera;
6. in merito agli obiettivi del Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA), relativamente al quadro emissivo dell'impianto, effettuare una valutazione specifica riferita ai parametri NOx, PM10, NH3, H2S, COVNM rispetto agli obiettivi generali e specifici del piano, in particolare all'obiettivo generale C “*Mantenere una buona qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinamenti siano stabilmente al di sotto dei valori limite*” ed agli obiettivi specifici C1 “*Contenere le emissioni di materiale particolato PM10 primario e ossidi di azoto NOx nelle aree non critiche*” ed A3 e B1 “*Ridurre le emissioni dei precursori di PM10 ed ozono sull'intero territorio regionale*”;



7. per quanto attiene il quadro emissivo dell'impianto, valutare il contributo emissivo complessivo in t/h (emissione E1) riferito ad ossidi di azoto totali - NOx e monossido di carbonio - CO, in relazione al quadro emissivo comunale definito dall'IRSE. In merito alla gestione della fase di cantiere, il proponente deve integrare le opere di mitigazione previste dalla valutazione degli impatti con l'utilizzo di mezzi di trasporto e di movimentazione di materiale pulverulento dotati di cassoni chiusi, la protezione dei cumuli mediante barriere ed umidificazione, la protezione mediante coperture dei depositi con scarsa movimentazione, lo stoccaggio di cemento, calce e di altri materiali da cantiere allo stato solido pulverulento (ove tecnicamente possibile) mediante sistemi chiusi e l'installazione di dispositivi antiparticolato sui mezzi operanti all'interno del cantiere;
8. completare il quadro emissivo riportato nell'elaborato "208_E70_scheda_e" con le altre emissioni indicate nell'elaborato "203_T29_sez_emissioni", specificando le relative caratteristiche nonché identificando le emissioni diffuse e le misure di prevenzione e mitigazione adottate. Riguardo all'emissione E1 si evidenzia che la stessa dovrebbe essere disciplinata in primo luogo sulla base di quanto stabilito al punto 2 del sub-allegato 1 dell'allegato 2 al DM 05/02/1998, salvo la possibilità di valutare anche limiti emissivi più cautelativi sulla base dei pertinenti BAT-AEL e del PRQA;
9. integrare la scheda AIA E con tutte le emissioni presenti (che rispecchi quanto riportato nell'elaborato 203_T28_plan_emis) "prima e dopo" la modifica in esame, con la loro caratterizzazione e con indicati gli impianti di abbattimento di cui sono dotati;
10. precisare i sistemi di controllo previsti per gli impianti dei silos e la relativa periodicità di manutenzione. Tali punti di sfiato/valvole di sicurezza, con sigla identificativa, ed indicati in planimetria Elab. 203 T28, dovranno essere riportati nel quadro emissivo, come indicato al precedente punto;
11. chiarire se in fase di esercizio dell'impianto si potranno originare potenziali emissioni diffuse polverulente dovute alla movimentazione dei materiali e dal transito dei mezzi di conferimento nell'area di impianto; se si indicare i sistemi di contenimento da adottare;
12. fornire chiarimenti in merito al fatto che lo Studio di diffusione odori (elaborato 203 R25) ha preso in esame come unica sorgente rilevante di emissione di odore, il biofiltro di cui all'emissione convogliata denominata E2 e non ha considerato le emissioni di odori prodotte dall'impianto nel suo complesso, provenienti cioè da altre fonti odorigene, esplicitando se le emissioni denominate "fuggitive" possano essere considerate trascurabili rispetto all'emissione dal Biofiltro E2;
13. presentare la bozza di accordi di opere di mitigazione con la pubblica amministrazione attraverso l'adozione di "tecniche di miglioramento della viabilità" e "orari di accesso all'impianto", così come dichiarato nel progetto;

in merito alla componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo, il proponente deve:

14. oltre al pozzo ad uso dello stabilimento, indicare se nell'area di intervento vi siano nel raggio di mt. 200 altri pozzi destinati ad uso idropotabile di immobili privati;
15. fornire la descrizione dello scenario di *ante operam* per quanto concerne la qualità delle acque superficiali e sotterranee e l'inquadramento idrogeologico alla scala del sito d'intervento. In particolare, per le acque sotterranee, la relazione geologica prodotta deve essere integrata con una ricostruzione della piezometria atta a valutare la soggiacenza e l'assetto idrodinamico della falda superficiale (direzione di deflusso sotterraneo della



falda, gradienti, zone di ricarica, assi di drenaggio ecc.) nell'intorno dell'area d'intervento e con una valutazione della qualità delle acque sotterranee. Verificare se i valori di livello piezometrico riportati nella relazione geologica si riferiscano a falde sospese o di intercalazioni a ridotta continuità laterale o rappresentino effettivamente le soggiacenze della falda superficiale.

16. fornire un'esauriva ricostruzione dell'assetto stratigrafico dell'area, utile anche per valutare l'assetto idrogeologico e idrodinamico del sottosuolo, contenente la stratigrafia dei terreni sottostanti i depositi superficiali attuali e recenti a granulometria fine che dovrebbero essere costituiti anche da livelli di sedimenti più grossolani (sabbie e ghiaie) che costituiscono l'acquifero che sostiene la falda superficiale;

17. presentare i risultati di una prova di portata a gradini, onde definire la portata di esercizio del pozzo ad uso dello stabilimento, anche a supporto del valore di portata massima di 3 l/s riportato nei moduli trasmessi;

18. presentare i risultati di una prova di lunga durata, eseguita con la portata di esercizio definita in seguito alla prova di portata a gradini, onde individuare, tra gli altri parametri, la presenza di limiti impermeabili/alimentanti nell'intorno del pozzo;

19. il piano di utilizzazione del pozzo, una volta eseguite le prove di portata richieste, dovrà tenere conto della portata di esercizio così determinata e dovrà evidenziare la compatibilità degli emungimenti previsti con le caratteristiche del pozzo;

20. presentare una autodichiarazione relativa all'impossibilità tecnico-economica di fonti alternative per l'approvvigionamento idrico dell'attività (art. 4 comma 3 del DPGR 61/R/2016);

21. presentare la dichiarazione sostitutiva attestante l'assenza delle cause di divieto decadenza o sospensione previste dall'art. 67 Dlgs. 159/2011 (art. 42 comma 3 lettera a del DPGR 61/R/2016);

22. effettuare un approfondimento sui possibili effetti eutrofizzanti le acque derivati dello spargimento di ammendanti/fertilizzanti organici nei terreni in prossimità dell'Azienda, fenomeno accertato nel Lago di Montepulciano, nel rispetto alla prescrizione a.1 di cui all'art. 7.3 della Disciplina Beni paesaggistici Elaborato 8B del PIT-PPR rispetto alla conservazione dei valori ecosistemici del bene posto a tutela;

23. chiarire come vengono smaltite le acque reflue domestiche in quanto nella scheda AIA 208 E70 emissioni viene riferito che avviene tramite trattamento appropriato (vedasi DPGRT n 46/R/2008) quindi fossa bicamerale, tricamerale o fossa imhoff e sub-irrigazione e drenaggio, mentre in relazione tecnica viene riferito che è presente una fossa settica e poi il refluo viene smaltito come rifiuto;

24. precisare se in impianto sono presenti superfici/piazzali presso i quali vengono depositati rifiuti tenuti allo scoperto. In tal caso le Acque Meteoriche Dilavanti successive ai primi 5 mm di pioggia devono essere anch'esse depurate o i rifiuti devono essere tenuto riparati dal dilavamento delle Acque Meteoriche Dilavanti;

25. dare evidenza che, come richiesto dalle BAT Conclusion 2018, le reti di raccolta delle diverse tipologie di acque prodotte presso l'impianto IPPC in esame siano tenute debitamente distinte in tutte le varie fasi dalla raccolta;

26. in merito all'immissione delle acque meteoriche dilavanti di seconda pioggia nel Fosso Moscatello, si chiede di verificare la necessità di acquisire l'autorizzazione di cui al RD n. 523/1904 o, se già in possesso, comunicarne gli estremi;



27. dare evidenza di aver preso in esame la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 1121/2019, recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" per l'impianto in esame;

28. fornire il dettaglio degli adempimenti formali (comunicazione e/o PUA) a cui è soggetta la Società agricola Poliziana, in quanto produttore e utilizzatore di digestato, in applicazione della disciplina sull'utilizzazione agronomica (DPGR 46/R/2008 e Decreto 25 febbraio 2016), in relazione alle specifiche caratteristiche dell'azienda e all'identificazione delle superfici eventualmente comprese in Zona Vulnerabile ai Nitrati;

29. fornire copia della documentazione in corso di validità (Comunicazione ed eventuale PUA) presentata al SUAP del Comune in cui ricade il centro aziendale;

30. effettuare un approfondimento sulle caratteristiche e sull'inquadramento normativo della parea organica da FORSU, ai fini di una corretta valutazione delle possibili destinazioni d'uso delle diverse frazioni del digestato ottenute a seguito della modifica dell'impianto proposta nel progetto;

in merito alla **componente Flora, vegetazione, fauna ecosistemi** il proponente deve:

31. presentare uno studio di incidenza, in forma di *screening*, ai sensi dell'art. 88 della L.R. 30/2015, finalizzato ad analizzare i potenziali effetti sulla ZSC/ZPS Lago di Montepulciano derivanti dalla fase di cantiere e di esercizio dell'impianto, con particolare riferimento al rumore, all'inquinamento luminoso, alle emissioni odorigene, all'impatto del prelievo sulla falda idrica, all'impatto dell'eventuale spandimento del digestato;

32. presentare un breve approfondimento tecnico rispetto all'intervento di realizzazione di filari alberati a fini ecologici, con riferimento alla scelta delle specie in relazione al contesto e alla funzionalità ecologica;

in merito alla **componente Paesaggio e beni culturali** il proponente deve:

33. prevedere sui tre fianchi dell'impianto (cisterne e capannone), ovvero sull'intero lato sud, est e ovest efficaci schermature verdi. Dovranno essere piantumate, su doppio filare alternando le varietà più alte sul retro e le basse di fronte, alberature e arbusti comunemente riscontrabili in loco, quali pioppi, aceri campestri, lecci, carpini, ornielli, cerri, ecc, a sesto d'impianto vario. Il materiale vegetale dovrà avere altezza d'impianto pari a 4 metri da terra. Dovrà essere data garanzia di attecchimento nel tempo con sostituzione delle eventuali fallanze;

in merito alla **componente Rumore e vibrazioni** il proponente deve:

34. fornire precisazioni sull'origine dei dati di potenza sonora (o sull'eventuale irrilevanza delle emissioni sonore) dei macchinari previsti nell'impianto (letteratura, dati del costruttore, misure su impianti simili, etc.);

35. chiarire la destinazione d'uso del fabbricato individuato come "Podere Fornacino". In caso di locali adibiti ad attività artigianali il rispetto dei limiti da parte delle sorgenti esterne deve in ogni caso essere garantito;

36. fornire precisazioni sulle emissioni sonore della zona pressa, citata dal TCAA come una delle sorgenti maggiormente impattanti, ma non considerata nel calcolo delle emissioni sonore;

37. chiarire le discordanze presenti sulle tabelle 2 e 14 del SIA relative al traffico indotto dall'impianto;



38. valutare il contributo all'impatto acustico delle emissioni sonore durante le operazioni di accesso, carico e scarico materiali all'interno dell'area aziendale ovvero dichiararne la irrilevanza sulla base di motivazioni tecniche;

39. fornire i risultati di un monitoraggio acustico di rumore ambientale e residuo in prossimità dell'impianto e dei recettori più critici, volto sia alla conferma del rispetto dei limiti normativi nello stato attuale che alla verifica delle ipotesi fatte dal tecnico sul livello di emissione del cogeneratore (desunto da misure su altro impianto) e sull'assenza di componenti tonali ed impulsive delle sorgenti sonore;

40. integrare il piano di monitoraggio per gli aspetti dell'impatto acustico in riferimento "Linee Guida ISPRA per la predisposizione del PMA delle opere soggette a procedure di VIA", con:

- i criteri con i quali saranno svolte indagini (sorgenti sonore indagate, durata e frequenza del monitoraggio);
- i punti di monitoraggio e la gestione delle "anomalie";
- le modalità di restituzione dei dati del monitoraggio.

41. integrare lo studio di impatto acustico considerando anche il territorio umbro, in particolare deve essere preso in considerazione il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Castiglione del Lago (approvato con DCC n. 6 del 09/08/2012) e deve riportare l'indicazione del ricettore più prossimo considerato. Tale approfondimento dovrà fornire, sia in relazione al periodo di diurno che notturno:

- a. una caratterizzazione della rumorosità di fondo presente, in prossimità del ricettore individuato come maggiormente esposto, in assenza completa delle attività esercite dal Proponente;
- b. una caratterizzazione del clima acustico ante operam, volta a valutare i livelli ambientali di immissione acustica presenti in prossimità di detto ricettore nell'attuale configurazione impiantistica;
- c. una caratterizzazione del clima acustico post operam, volta a valutare i livelli ambientali di immissione acustica previsti presso il suddetto ricettore a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto nella configurazione di progetto;
- d. una stima dei livelli differenziali post operam, che dovranno essere valutati facendo riferimento ai livelli ambientali e residui di cui ai precedenti punti c) ed a);

in merito alla **componente Materiali di scavo, rifiuti e bonifiche**, il proponente deve:

42. quantificare la volumetria di terre e rocce da scavo che prevede di produrre, per discriminare se al progetto siano applicabili le disposizioni semplificate per cantieri di piccole dimensioni (artt. 20-21 del DPR 120/2017). Qualora la produzione sia inferiore a 6.000 mc è comunque necessario già in questa fase specificare gli interventi di progetto interessati e le relative modalità di utilizzo, il regime normativo (sottoprodotti, rifiuti o esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina rifiuti, anche per quota parte) e l'idoneità delle terre e rocce sotto gli aspetti tecnico-prestazionale e di contenuto di contaminanti rispetto alla destinazione d'uso del sito d'utilizzo. In caso di superamento del limite di 6.000 mc, stante l'assoggettamento del progetto a VIA e AIA, è invece necessario che il proponente inquadri la gestione delle terre e rocce prodotte nell'ambito dei regimi normativi ammessi (esclusione dal regime normativo dei rifiuti, sottoprodotti, rifiuti) facendo riferimento alle rispettive procedure tecnico-amministrative previste dal DPR 120/2017 e presentando nei tempi dovuti i relativi elaborati specialistici alternativi:

- nel caso di gestione come sottoprodotto: "Piano di Utilizzo" ex art. 9, da trasmettere prima della conclusione del procedimento di VIA;
- nel caso di gestione esclusa dall'ambito di applicazione della disciplina rifiuti (art. 185 c.1 D.Lgs. 152/06): "Piano preliminare di utilizzo" ex art. 24;



43. fornire un bilancio complessivo dei materiali in scavo e riporto, comprensivo degli approvvigionamenti dall'esterno di materiali vergini da cava e/o di aggregati da riciclo;
44. chiarire la provenienza della purea organica di FORSU che verrà impiegata nell'impianto;
45. il proponente dovrà verificare la correttezza della codifica EER proposta (200108), visto che con il termine FORSU si intendono normalmente anche i "Rifiuti dei mercati" codice EER 200302, e chiarire se il pretrattamento necessario per ammettere la FORSU all'impianto in oggetto - rappresentato da una selezione di tipo meccanico, magnetico e per centrifugazione, che determina verosimilmente una modifica delle caratteristiche chimico-fisiche - debba essere autorizzato come operazione R12 e se il rifiuto che si origina debba quindi essere codificato con codice EER del capitolo 1912 invece di mantenere il codice del capitolo 20;
46. relativamente alla richiesta di autorizzare per l'operazione R3 per la sola fase di "introduzione della purea organica nei fermentatori", nel caso in cui il "digestato" si configuri come prodotto conforme al Reg. UE 1009/2019 (nuova disciplina comunitaria dei fertilizzanti), il proponente dovrà fornire tutti gli elementi conoscitivi atti a verificare il rispetto dei criteri dettagliati definiti al comma 3 dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06, condizione necessaria per poter riconoscere la cessazione della qualifica di rifiuto del digestato che residua dal trattamento della purea di FORSU e rilasciare l'autorizzazione al recupero "caso per caso". In tal senso si specifica che, oltre alla tipologia di fertilizzante ottenuto, dovranno essere dettagliatamente definite anche le relative caratteristiche prestazionali ed ambientali che consentano al produttore di dichiararne la conformità per immetterlo sul mercato. Si invita anche a verificare la normativa di riferimento, in quanto ci risulta che il Reg. UE 1009/2019, per la parte d'interesse, entri in vigore nel 2022 e pertanto al momento attuale le caratteristiche dei fertilizzanti siano ancora disciplinate dal D.Lgs. 75/2010;
47. nel caso in cui il "digestato" non risulti conforme al Reg. UE 1009/2019 e si configuri come rifiuto, da inviare ad operazione di recupero R10, dovrà essere classificato con il pertinente codice EER del capitolo 19, visto che non rientrerebbe nel campo di applicazione del DM 25/02/2016 "*Criteria e norme tecniche generali per la disciplina regionale....omissis....per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato*", in quanto derivato da matrici (rifiuti) diverse da quelle ammesse dal DM stesso;
48. relativamente all'eventuale autorizzazione all'operazione di recupero R10 tramite spandimento a beneficio dell'agricoltura (sia per la fase solida che per la fase liquida): l'autorizzazione deve riguardare non tanto l'installazione in oggetto (e quindi il presente procedimento), quanto i terreni sottoposti a spandimento. L'istanza dovrebbe prendere in esame le caratteristiche dei terreni agricoli interessati, valutando i benefici conseguibili e l'assenza d'impatti sull'ambiente e sulla salute umana dell'operazione di spandimento dei rifiuti, naturalmente tenendo conto della loro qualità e delle modalità di gestione e applicazione al suolo. Riguardo a quest'ultimo punto si osserva inoltre che nella documentazione prodotta (relazione 208_R63_caratterizzazione_digestato) risulta fornito un unico rapporto di prova relativo ad un campione di digestato che è dichiarato provenire da un impianto alimentato a FORSU, analogo a quello oggetto dell'istanza; dall'analisi si rileva inoltre che il digestato in questione presenta un contenuto di sostanza secca del 2,2%, per cui non appare derivante da processo di separazione solido/liquido mentre non è specificato se lo stesso sia configurato come fertilizzante ai sensi della specifica normativa o se rientri nel regime normativo dei rifiuti;
49. fornire indicazioni sulle modalità di utilizzazione agronomica del digestato. Dati i notevoli quantitativi prodotti è necessaria fin da subito una verifica che tenga conto anche delle effettive possibilità di spandimento, superficie necessaria e localizzazione, disponibilità di terreni idonei comprensiva dei titoli di proprietà o disponibilità, buone pratiche, ecc. al fine di limitare problematiche relative a cattivi odori, ristagni, ecc. in zona



vulnerabile da nitrati, date anche le condizioni climatiche, meteorologiche e territoriali della pianura della Valdichiana. Inoltre deve essere tenuto conto che molti terreni agricoli presenti sono già utilizzati da altri impianti e da attività di allevamento;

50. relativamente all'attività di recupero R1 finalizzata all'utilizzazione del biogas prodotto dalla digestione anaerobica come combustibile, atteso che non risulta disciplinata da alcun Regolamento comunitario o Decreto nazionale in materia di EoW, il proponente, ai sensi dell'art. 184 ter comma 3 del D.Lgs. 152/06, deve ottemperare a parametri e prescrizioni di cui al punto 15.1 del sub-allegato 1 all'allegato 1 del DM 05/02/1998, che disciplina la produzione di biogas da fermentazione anaerobica della frazione organica da rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati a matrice organica e al quale l'attività di recupero svolta è riconducibile sia per tipologia di rifiuti trattati che per articolazione impiantistica. Le prescrizioni sulla qualità del biogas prodotto e le emissioni in atmosfera, sono invece definite al punto 2 del sub-allegato 1 dell'allegato 2 del DM 05/02/1998. Si evidenzia che l'utilizzo del biogas da rifiuti è esplicitamente escluso dalla disciplina dei combustibili di cui all'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/2006, tanto che alla Parte II Sezione 6 di tale allegato è stabilito che "il biogas derivante dai rifiuti può essere utilizzato con le modalità e alle condizioni previste dalla normativa sui rifiuti";

51. in merito alla prevista produzione di fertilizzanti, richiedere apposita autorizzazione per poter commerciare ed usare in agricoltura tali prodotti;

52. presentare la comunicazione di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica;

53. fornire maggiori informazioni circa le biomasse agricole/sottoprodotti che verranno miscelate alla parea di forsu per 10.000 t/anno. In particolare si chiede il regime normativo a cui appartengono e di specificare se si tratta o meno di rifiuti;

54. presentare la tabella dei rifiuti in ingresso per i quali si chiede l'autorizzazione specificando cosa si intende per singola operazione R o D (es. miscelazione, trattamento biologico, trattamento chimico fisico, triturazione, cernita, ecc ecc) e le relative quantità di rifiuti (quantitativi massimi annui e stoccaggi istantanei (t/giorno). Tale tabella dovrà specificare anche i relativi rifiuti prodotti. Dovrà essere seguito lo schema riportato in Tabella 1 e Tabella 2 del contributo del 29/03/2021 del settore regionale "Bonifiche e autorizzazioni rifiuti";

55. fornire un elenco preciso di tutte le materie prime, EoW ottenute dalle operazioni sui rifiuti, utilizzando anche lo schema riportato in Tabella 3 del contributo del 29/03/2021 del settore regionale "Bonifiche e autorizzazioni rifiuti";

56. fornire quanto richiesto dal Decreto Dirigenziale del Responsabile del Settore regionale "Bonifiche e autorizzazioni rifiuti" n.11003 del 21-07-2020 avente ad oggetto "approvazione linee guida interne";

57. redigere per ogni attività, una breve scheda descrittiva, contenente dati sui quantitativi di materiale, come riportato nel contributo del 29/03/2021 del settore regionale "Bonifiche e autorizzazioni rifiuti";

58. fornire chiarimenti sul bacino di utenza di riferimento per la frazione umida in post-trattamento;

in merito alla **componente Salute pubblica**, il proponente deve:



59. al fine di escludere in via definitiva il superamento delle quantità limite di sostanze previste per l'assoggettabilità al D.Lgs 105/2015, fornire chiarimenti in merito al calcolo condotto al fine di determinare la quantità complessiva massima di biogas presente in impianto nella configurazione futura ed individuata in 0,026 tonnellate nel documento "208_R78_Valutazione di assoggettabilità Seveso" del 23/10/2020."

A tal riguardo il proponente dovrà specificare:

- le apparecchiature facenti parte del processo che vengono prese in considerazione nel computo della quantità complessiva massima di biogas potenzialmente presente in impianto (a solo titolo esemplificativo, nell'assetto futuro, digestori, post-digestori, gasometro, hold up delle tubazioni di trasferimento e della linea di trattamento e depurazione biogas);
- le condizioni espresse in termini di pressione e temperatura assunte per la valutazione che conduce alla determinazione finale del valore di 0,026 t di biogas. Trattandosi di sostanza allo stato gassoso, si immagina infatti che il valore in peso determinato dal proponente (come richiesto dal D.Lgs 105/2015) derivi da un calcolo sviluppato a partire dai volumi delle apparecchiature in gioco e delle relative condizioni di pressione e temperatura.

60. pur concordando sulla non sussistenza dell'obbligo di redazione della Relazione di riferimento di cui al DM 95/2019, il proponente deve definire e attuare nell'ambito del sistema di gestione le azioni per minimizzare le conseguenze in caso di incidenti o situazioni impreviste;

in merito alla **componente Beni materiali (infrastrutture, attività produttive, attività agricole, ecc.)**, il proponente deve:

61. presentare all'Ispettorato territorialmente competente del Ministero dello sviluppo economico, in relazione al previsto spostamento di una conduttura di energia elettrica e/o tubazione metallica sotterranea, la documentazione per l'ottenimento del preventivo nulla osta, consistente in:

- lettera di accompagnamento della documentazione (modello allegato al contributo tecnico del MiSE del 18/03/2021);
- originale (o copia conforme all'originale) e n. 1 fotocopia dell'atto di sottomissione (non necessario se trattasi esclusivamente di tubature metalliche interrato);
- originale e n. 1 fotocopia dell'attestazione del versamento di Euro 120,00 a titolo rimborso spese istruttoria (si consultino le note esplicative del modello allegato);
- n. 1 copia in formato cartaceo e n. 1 copia in formato elettronico delle planimetrie dei tracciati dell'impianto (si consultino le note esplicative del modello allegato);
- dichiarazione/i della/e società di gestione dei servizi di telecomunicazione presente/i sul territorio (si consultino le note esplicative del modello allegato);
- la "Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà" (con allegato documento di identità del dichiarante in corso di validità) dalla quale dovrà risultare l'assenza di linee di telecomunicazioni nella zona interessata alla realizzazione dell'impianto in argomento.

62. nel caso in cui l'opera in oggetto preveda anche l'installazione o esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, si rinvia a quanto previsto dall'art. 104, Dlgs 259/03, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, in quanto trattasi di attività soggette ad autorizzazione generale. L'eventuale inosservanza delle disposizioni del succitato articolo comporterà la comminazione della sanzione prevista dall'art. 102 dello stesso decreto legislativo;

in merito alle **BAT Conclusions**, il proponente deve:



63. integrare l'analisi delle BAT considerando i seguenti BREF "trasversali" richiamati nel BREF di riferimento e nelle relative BAT Conclusion (BAT-C):

- CWW BREF: Reference Document on the Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector e relative BAT-Conclusions (luglio 2016);
- EFS BREF: Reference Document on the Best Available Techniques on Emissions from Storage (luglio 2006);
- ICS BREF: Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems (dicembre 2001);
- ENE BREF su "Energy Efficiency Techniques" (febbraio 2009);
- ECM BREF su Economics and Cross Media Effects (luglio 2006);
- ROM REF Reference Document on the General Principles of Monitoring (luglio 2018);
- LCP BREF su Large Combustion Plants e relative BAT-Conclusions (luglio 2017);

64. definire per gli aspetti gestionali, in modo puntuale:

- BAT 1, relativamente all'istituzione e applicazione di un sistema di gestione, rispetto al quale il proponente si limita a sostenere che "*all'avvio dell'attività l'azienda si impegna a implementare un sistema di gestione ambientale secondo la norma ISO 14001 ed. 2015*";
- BAT 2, non essendo ancora disponibili procedure gestionali atte a garantire il controllo dei flussi dei rifiuti in ingresso ed uscita dall'impianto ed all'interno delle sezioni impiantistiche;
- BAT 5, non essendo ancora disponibili procedure gestionali atte a ridurre il rischio ambientale associato alla movimentazione ed al trasferimento dei rifiuti;
- BAT 12, non essendo ancora definito il Piano di gestione degli Odori;
- BAT 17, non essendo ancora definito, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore e delle vibrazioni;
- BAT 21, non essendo ancora definito un piano di gestione in caso di incidenti;
- BAT 23, non essendo ancora definito un piano di efficienza energetica.

in merito al *Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC)*

65. collegare il Piano presentato ai fini AIA anche alla documentazione predisposta ai fini VIA, ed integrarlo con i seguenti elementi:

- monitoraggio di eventuali impatti sulla componente acque sia superficiali che sotterranee, vista la vulnerabilità da nitrati della zona e la tipologia di attività svolta. A tal fine già ante operam deve essere prevista la realizzazione, dietro adeguato approfondimento geologico e idrogeologico, di almeno tre piezometri per monitorare la qualità delle acque sotterranee e la soggiacenza, prevedendo un protocollo di campionamento ed analisi coerente con i possibili impatti connessi con l'esercizio dell'attività in esame;
- monitoraggio del biogas, che consideri, oltre alla determinazione del H₂S, tutti i parametri previsti al punto 2 del sub-allegato 1 dell'allegato 2 del DM 05/02/1998, prevedendone il controllo in continuo qualora previsto per la potenza termica nominale dell'impianto.
- monitoraggio delle emissioni, che comprenda anche:



- la valutazione dell'efficienza di abbattimento del biofiltro E2, prevedendo anche campionamenti ed analisi in ingresso dei parametri riportati in tab 2.6.1 del PMeC;
- i parametri mancanti rispetto a quanto previsto al punto 2 del sub-allegato 1 dell'allegato 2 del DM 05/02/1998 per il cogeneratore E1 (cogeneratore);

66. specificare se sono previsti dei monitoraggi in territorio umbro e, in caso affermativo, specificarne l'ubicazione, le relative periodicità e le modalità di esecuzione dei campionamenti ed elaborazione dei dati;

in merito alla conformità edilizia dell'intervento:

67. completare la domanda di permesso a costruire con i seguenti elementi:

- modulo unico di Permesso di costruire completo in ogni sua parte, anche con riferimento alla regolarità urbanistica/edilizia dello stato dei luoghi;
- relazione di asseverazione del permesso di costruire (Allegato E del d.d. n. 253 del 13 gennaio 2021);
- allegato Soggetti coinvolti (Allegato H del d.d. n. 253 del 13 gennaio 2021);
- relazione tecnica descrittiva dettagliata (anche con riferimento alle finiture esterne) delle opere edilizie previste, così come rappresentate nella TAV. 204_T37_sovrapposto e verifica di conformità agli strumenti urbanistici e regolamenti comunali vigenti;
- rappresentazione grafica di tutti i manufatti di nuova realizzazione adeguatamente quotati;
- rappresentazione grafica nei tre stati (attuale/modificato/sovrapposto) delle sistemazioni esterne (comprese le nuove alberature – pavimentazioni – recinzioni...), relazione descrittiva e verifica di conformità agli strumenti urbanistici e regolamenti comunali vigenti;
- relazione geologica.

Si comunica, infine, che possono essere presentate memorie, documenti e quant'altro ritenuto necessario al fine del permesso a costruire;

in merito alle compensazioni ambientali:

68. indicare gli interventi e le misure di compensazione ambientale a favore del Comune di Montepulciano di cui al D.M. 10/9/2010. Come previsto dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14/2001, si informa che le pratiche attinenti alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili dovranno essere sottoposte all'attenzione del Consiglio Comunale, affinché possa esprimersi anche in merito alla localizzazione e alla compatibilità con la valorizzazione delle produzioni agro-alimentari locali, la tutela della biodiversità e del paesaggio rurale. Gli uffici comunali competenti dovranno predisporre apposite convenzioni da approvare in Consiglio Comunale sull'individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale;

69. indicare un programma di iniziative d'informazione, a totale carico del proponente, in caso di assenso alla realizzazione;

Allo scopo di approfondimento e per una migliore comprensione della presente richiesta di integrazioni, si invita il Proponente a prendere visione di tutti i contributi e pareri pervenuti e pubblicati.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica
OO PP di interesse strategico regionale

Ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, **tutta la documentazione integrativa e di chiarimento dovranno essere trasmesse entro 30 giorni dal ricevimento della presente** presso lo scrivente Settore. Si ricorda che, è facoltà del Proponente, su richiesta motivata, richiedere la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a 180 giorni.

Si avvisa che, qualora il Proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni e di chiarimenti entro il termine perentorio stabilito, non si procederà all'ulteriore corso della valutazione ed il procedimento in esame verrà archiviato.

Il Settore scrivente, a seguito del deposito della documentazione integrativa, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, si riserva di disporre, con specifica nota, che dell'avvenuto deposito debba essere dato avviso secondo le modalità dell'art. 24, comma 2 dello stesso decreto.

Si chiede infine di indicare se la documentazione integrativa e di chiarimento contenga dati riservati da non pubblicare sul sito web regionale. In tal caso dovrà essere fornita una versione emendata di tali dati da pubblicare sul sito web.

La documentazione depositata dal Proponente, i pareri e contributi tecnici istruttori pervenuti, sono stati interamente pubblicati sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/-/procedimento-coordinato-e-provvedimento-unico>, fatto salvo quanto attiene la normativa sulla riservatezza dei dati personali.

Per eventuali chiarimenti possono essere contattati:

- Elisa Innocenti tel. 055 4384302 e mail: elisa.innocenti@regione.toscana.it ;
- Alessio Nenti tel. 055 4387161 e mail: alessio.nenti@regione.toscana.it .

Cordiali saluti.

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

EI/AN